

Procedura PR-7.5-13

VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

Questo documento è di esclusiva proprietà dell'IIS "Giacomo Antonietti",
sono vietate ogni forma di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzate da parte del Dirigente Scolastico

STORICO DELLE REVISIONI

| REV. | DATA | NOTE DI MODIFICA | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
|------|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 00 | 14/09/04 | Prima emissione | FS - Giunti | DS - Rinaldi |
| 01 | 05/07/06 | Modificate modalità operative par. 5 Sostituito indicatore Rivista codifica documenti di riferimento par. 8 | RSQ - Carola | DS - Rinaldi |
| 02 | 29/01/2008 | Modificati par. 5 e 5.2 modalità operative Eliminato flusso par. 5.1 Rinominati par. 5.2 e 5.3 Modificato par. 6 Input del processo Modificato par. 8, documenti di riferimento. | RSQ - Giunti | DS - Parzani |
| 03 | 06/10/2008 | Modificato primo indicatore par. 7 Eliminata la PR-7.5-14 Gestione debiti formativi dai documenti di riferimento par. 8 | RSQ - Giunti | DS - Parzani |
| 04 | 13/01/2011 | Revisione completa procedura (adeguamento norma ISO 9001:2008): par 2: integrato con adeguamento normativa par 3: integrate definizioni par 5: integrate e aggiornate modalità operative con adeguamento normativa par 6: inserita nuova normativa negli INPUT par 7: modificato indicatore e responsabile par 8: integrati documenti di riferimento | RSQ Giunti (firma) | DS Parzani (firma) |

1. Scopo e obiettivi

Descrivere le modalità con cui è gestita la valutazione dell'apprendimento degli allievi, tenendo presente che la valutazione dell'apprendimento didattico è fonte di spunti e suggerimenti per il miglioramento continuo della programmazione didattica nell'Istituto.

2. Campo di applicazione

Si applica nella sua globalità all'attività didattica di tutti gli indirizzi dell'Istituto. Si segnalano tuttavia alcuni aspetti particolari:

- tra gli indirizzi del vecchio ordinamento (in esaurimento a partire dall'a.s. 2010-11) l'IPIA prevede a fine terza il rilascio di un diploma di qualifica che si consegue dopo aver sostenuto esami specifici e con il quale il percorso scolastico dello studente potrebbe concludersi soddisfacendo quanto prescritto dal Dlgs 76/2005, il quale prevede un diritto-dovere all'istruzione ed alla

formazione fino al 18° anno di età o quanto meno sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno

b) a partire dall'anno 2010-11 tra gli ordinamenti introdotti dai D.P.R 15 marzo 2010 n. 87, 88 e 89 e dalla L.R. n. 19/07, l'IPS (Istruzione Professionale Statale) ha durata quinquennale, mentre il percorso di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) mantiene la possibilità di conseguire una Qualifica triennale ed un Diploma di Tecnico professionale di quarto anno che fanno riferimento al III° livello EQF per la Qualifica ed al IV° per il Diploma. I titoli, così come anche le singole competenze acquisite al termine di un segmento di percorso, costituiscono *credito formativo* per l'inserimento o il passaggio nel sistema di Istruzione (L.R. n. 19/07, art. 10, c.7).

3. Definizioni

| | |
|----------|--|
| SOSTEGNO | Attività di recupero volta a prevenire l'insuccesso scolastico e a ridurre le lacune disciplinari ed interdisciplinari |
| HELP | Sportello di recupero, attivato su richiesta scritta di uno o più studenti |
| P.O.F. | Piano dell'Offerta Formativa |
| DS | Dirigente Scolastico |
| VIC | Vicario del Dirigente Scolastico |
| RSQ | Responsabile Sistema Qualità |
| CD | Collegio docenti |
| CDC | Consiglio di classe |
| SEG | Segreteria |
| DOC | Docente |
| UD | Unità Didattica |
| OM/CM | Ordinanza Ministeriale/Circolare Ministeriale |
| CDI | Consiglio di Istituto |
| CF | Contratto Formativo |
| CA | Commissione Autonomia |
| RDS | Responsabile della Documentazione del Sistema |
| MIUR | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca |
| INVALSI | Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione |

4. Responsabilità

Responsabile del processo "valutazione dell'apprendimento degli studenti" è ogni docente dell'Istituto per ciò che concerne la singola disciplina, il CdC per quanto attiene la valutazione infraquadrimestrale e gli scrutini intermedi e quelli di fine anno.

Il coordinatore di classe, in sede di programmazione collegiale, si assicura che il CDC condivida e faccia propri i criteri di valutazione indicati nel POF. Egli è inoltre referente presso il DS e le famiglie per gli aspetti riguardanti la programmazione degli obiettivi trasversali e gli eventuali problemi di gestione della classe.

5. Modalità operative

Il processo di valutazione dell'apprendimento, sia disciplinare sia globale, per la sua centralità e delicatezza ruota in primo luogo intorno ai cardini della trasparenza e della condivisione. Per questo motivo gioca un ruolo decisivo la stipula di un contratto formativo (CF) con gli studenti e con le loro famiglie in cui vengono esplicitati e condivisi gli obiettivi, le modalità ed i tempi di verifica nonché i criteri di valutazione.

Il processo di valutazione dell'apprendimento disciplinare prevede tre distinti momenti valutativi:

- **una** valutazione iniziale con funzione diagnostica (rilevazione di livelli di partenza del gruppo classe per una calibrata modulazione dell'intervento didattico);
- **una** valutazione in itinere che consente al docente di verificare a metà percorso (dell'unità tematica, dell'unità didattica o del modulo) l'efficacia del proprio intervento, di ricalibrarlo, eventualmente programmando attività di sostegno e recupero per i più deboli. Allo studente tali verifiche permettono di rendersi conto della propria situazione rispetto agli obiettivi e di operare scelte adeguate (in caso di esito non positivo: richiesta di help di classe o di istituto, attuazione di azioni di sostegno pomeridiano, pause didattiche antimeridiane, maggiore impegno individuale ...) in vista del loro raggiungimento
- **una** valutazione finale con funzione sommativa: il voto che appare nella comunicazione infraquadrimestrale e di fine quadrimestre scaturisce anche dalla media dei voti riportati nelle verifiche di fine UD / modulo. In ogni caso la valutazione complessiva di uno studente, anche a livello di singola disciplina, non corrispondente affatto ad una media aritmetica delle misurazioni cui è stato sottoposto durante l'attività didattica, ma è il risultato dell'insieme di tutti i dati accumulati nell'anno scolastico su livelli di partenza, partecipazione, impegno, profitto e metodo di studio.

Analogo a quello della valutazione dell'apprendimento disciplinare è l'andamento del processo di valutazione dell'apprendimento nel suo complesso (comunicazione infraquadrimestrale alle famiglie, scrutinio a fine primo quadrimestre, scrutinio di fine anno scolastico), la cui responsabilità è affidata al CDC.

Anche in questo caso si può sostanzialmente parlare di **tre** distinti momenti valutativi:

- **una** valutazione iniziale con funzione diagnostica. Essa avviene ad inizio anno scolastico, dopo lo svolgimento dei test d'ingresso e/o di qualsiasi altra forma di verifica dei livelli di partenza della classe, e supporta le scelte del CDC in fatto di pianificazione e programmazione collegiale dell'attività didattica nonché di eventuali forme di sostegno e recupero;
- **vari momenti di valutazione in itinere**. Si tratta degli scrutini di fine primo periodo e della valutazione infraquadrimestrale del secondo periodo. I primi fotografano la situazione degli apprendimenti di ogni studente dopo i primi quattro mesi di scuola. Le famiglie degli allievi che abbiano riportato valutazioni non sufficienti sono contestualmente informate della situazione del/la figlio/a tramite una comunicazione che riporta in dettaglio, per ogni disciplina, il giudizio analitico, la tipologia delle carenze riscontrate e quella degli interventi di sostegno e recupero proposti. Dopo la valutazione del primo periodo il DS analizza la situazione complessiva degli apprendimenti nell'Istituto ed espone i risultati al CD. Alla luce di quanto emerso, il CD, articolato per dipartimenti, discute delle modalità degli interventi di recupero e di sostegno **sulla base** dei criteri didattico – metodologici deliberati in precedenza dal CD in ottemperanza alle indicazioni contenute nella normativa vigente **ed ai** criteri organizzativi approvati dal CDI. Lo staff di dirigenza raccoglie e organizza le proposte dei dipartimenti e provvede successivamente a comunicare ai docenti ed alle famiglie il calendario delle azioni di sostegno e di recupero. I genitori che non intendano avvalersi delle iniziative di recupero e di sostegno organizzate dalla scuola devono comunicarlo in Segreteria per iscritto ed in modo formale utilizzando un apposito modulo.

A conclusione di ciascuna azione di recupero o sostegno, gli allievi (compresi quelli che abbiano scelto di non avvalersi del servizio offerto dall'istituto) sono sottoposti ad una verifica specifica, il cui esito, tempestivamente comunicato alle famiglie, rientrerà tra gli elementi che compongono il giudizio finale.

A metà del secondo periodo i CDC si riuniscono per esprimere una valutazione puntuale della situazione complessiva di ogni studente non solo in ordine agli apprendimenti disciplinari e al **comportamento**, ma anche in relazione a tutti gli aspetti che entrano in gioco nella valutazione globale: impegno, interesse, partecipazione, frequenza. Tale valutazione, che nel caso di situazioni incerte o negative è anche in questo caso completata da un'analisi delle cause dell'insuccesso e da consigli circa le modalità di recupero, viene comunicata ufficialmente alle famiglie.

• **Una valutazione finale con funzione sommativa.** E' la valutazione che scaturisce dagli scrutini del secondo periodo. Per gli studenti delle classi **dalla seconda fino alla quarta dell'ITCG e del Liceo Scientifico, per quelli delle classi seconde e quarte dell'IPIA (Istruzione liceale, tecnica e professionale del vecchio ordinamento in esaurimento), nonché per le classi dalla prima alla quarta dell'ordinamento tecnico, liceale e professionale statale introdotto con Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87, 88 e 89, il CdC, tenuto conto della situazione di partenza, delle valutazioni riportate, della serietà dell'impegno e dell'interesse assegna i voti nelle singole discipline, decide della promozione, della sospensione del giudizio e rinvio a settembre della formulazione del giudizio o della non promozione all'anno scolastico successivo, secondo i criteri di conduzione degli scrutini finali deliberati dal CD. **La valutazione del comportamento, espressa collegialmente in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e all'attribuzione del credito scolastico.****

a Nel caso di **manca promozione** viene inviata una tempestiva comunicazione alla famiglia che preannuncia l'esito prima della pubblicazione dei risultati.

b Nel caso di **sospensione e rinvio a settembre della formulazione del giudizio finale** è data comunicazione scritta alle famiglie delle motivazioni della decisione del consiglio di classe e delle modalità per il recupero estivo. Qualora i genitori o coloro che esercitano la patria potestà non ritengano di avvalersi dell'iniziativa di recupero organizzata dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo dello studente di sottoporsi alle verifiche previste.

Il credito, non attribuito nello scrutinio del giugno in caso di 'sospensione del giudizio', viene assegnato nell'integrazione dello scrutinio finale di inizio settembre (POF, Cap.IV).

c Nel caso di **promozione**:

- per tutte le classi del *biennio* segue direttamente la pubblicazione dei risultati finali;
 - per le classi *terze e quarte* dell'ITCG e Liceo Scientifico e le classi *quarte* IPIA del vecchio ordinamento e, a partire dall'a.s. 2012-13, per le classi *terze e quarte* dei nuovi ordinamenti liceale, tecnico e professionale statale, la pubblicazione degli esiti finali è preceduta dall'attribuzione del credito scolastico, attribuzione che dall'a.s. 2009-10 all'a.s. 2011-12, trattandosi di una fase di transizione normativa, avviene ai sensi di due distinti decreti ministeriali (DM 42/97 e DM.99/09, art. 1), come illustrato nel dettaglio nel Cap. IV del POF a.s.2010-2012, "La valutazione".

Gli scrutini di fine secondo quadrimestre delle classi *quinte* valutano gli apprendimenti di ciascuno studente ai fini della sua ammissione all'Esame di Stato. Essa avviene secondo criteri dettati dalla normativa e stabiliti dal CD su proposta della CA. Gli scrutini si concludono con l'assegnazione del credito scolastico maturato nel triennio (fino all'a.s. 2011-12 secondo il DM 42/97, poi in base alle direttive del DM99/09). Esso, sommandosi al punteggio riportato nelle prove d'esame che verranno sostenute e ad un eventuale bonus, costituirà parte integrante del punteggio finale attribuito dalla commissione esaminatrice a conclusione degli Esami di Stato.

5.1. a Valutazione finale delle classi terze IPIA

Il paragrafo riguarda le classi terze del precedente ordinamento professionale statale (cfr. 2.a). Nel 2011-12 si svolgeranno gli ultimi esami di qualifica per l'indirizzo professionale statale.

Nel periodo precedente il termine delle lezioni (mese di maggio), i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe e dalla commissione tecnico-didattici IPIA, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singole discipline. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica.

Nel periodo indicato e programmato sin dall'inizio dell'anno (piano annuale attività), in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico può subire modificazioni. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.

Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum dei primi due anni (fino a 10 punti per ognuno di essi) e dall'andamento del terzo anno, comprensivo dell'esito delle prove strutturate o semistrutturate (fino a 70 punti), al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. E' oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico. I criteri di attribuzione dei punteggi sono indicati nel POF (Cap. IV- La valutazione).

Lo scrutinio di ammissione all'esame di Qualifica si conclude con la formulazione di un giudizio analitico, l'attribuzione di un voto espresso in decimi per ciascuna materia (70% andamento scolastico, 30% prova strutturata) e con un voto di ammissione espresso in centesimi (fino a 90 punti), accompagnato da un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione. Tale giudizio è deliberato dal CDC, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze. Le condizioni per derogare a questo criterio sono indicate nel POF (Cap. IV - La valutazione).

PROVA D'ESAME

L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità richieste.

La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato attraverso l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione.

La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato è richiesta la soluzione di un "caso pratico" che si presenta come un problema aperto e che gli consente di dimostrare capacità di decisione, abilità di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline che la Commissione ritiene più opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.

Le prove d'esame possono dare diritto fino a 10 punti.

L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali.

Gli eventuali colloqui possono essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di:

- a - elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto;
- b - approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico.

Poiché lo svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove si preventivasse l'attribuzione di un quota di punteggio anche al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.

La Commissione decide la durata massima delle singole prove.

A conclusione delle prove d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, nell'ambito dei dieci punti di cui dispone, un voto unico che può modificare il voto di ammissione in senso positivo o negativo, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica.

L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per cento.

5.1.b IeFP: Qualifica triennale, Diploma di Tecnico professionale di quarto anno, Corso annuale per l'accesso all'Esame di Stato

Si è ancora in attesa di una normativa definitiva a riguardo, specie per l'accesso all'esame di Stato.

Al momento, oltre che al DPR 87/10 e alla L.R.19/07, si fa riferimento all' "Intesa riguardante l'adozione delle Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinquies della [legge 2 aprile 2007, n. 40](#)" e i relativi allegati (16/12/2010), in particolare

Allegato A: Linee Guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale

Tabella 1): riferimento delle qualifiche professionali di IeFP agli indirizzi dei percorsi quinquennali degli istituti professionali

Tabella 2): corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e classi di abilitazione dei docenti

Tabella 3): corrispondenza tra i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali, secondo il previgente ordinamento, e le qualifiche professionali triennali di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010.

5.2 Certificazioni (assolvimento dell'obbligo scolastico, diploma di qualifica, passaggi tra IeFP regionali e sistema Istruzione statale)

L'obbligo di istruzione è assolto sia in un percorso di istruzione secondaria superiore (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali Statali) sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali (IeFP). Al termine dei percorsi, su esplicita richiesta dell'interessato, l'Istituto rilascia una apposita certificazione in cui sono messe in evidenza le competenze raggiunte (POF, Cap.V - Competenze in uscita al termine dell'obbligo di istruzione. A partire dall'a.s. 2010-11 tale certificazione dovrà essere rilasciata utilizzando il modello allegato al DM 9 del 27 gennaio 2010)

Agli studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che non sono stati scrutinati a conclusione della seconda classe della scuola secondaria superiore, l'Istituto rilascia di ufficio solo l'attestazione di proscioglimento dall'obbligo di istruzione, corredato dalla documentazione degli esiti dell'unico scrutinio

Il passaggio dai percorsi di IeFP regionale a percorsi del sistema di Istruzione statale e viceversa è normato dalla L.R. n. 19/07, art. 10, c.7, art. 12 e art. 20, dal DPR 257/2000 (Regolamento di attuazione dell'art.68 L.144/99 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età), art.6 (Passaggio tra i sistemi) e dai successivi DM 86 e 87/2004: i titoli, così come anche le singole competenze acquisite al termine di un segmento di percorso, costituiscono *credito formativo* per l'inserimento o il passaggio all'interno del sistema di Istruzione, di cui la scuola

che accoglie deve tener conto. La certificazione delle competenze acquisite è rilasciata dai docenti del CDC su richiesta dell'interessato

Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale **corrisponde** a quella prevista dai vigenti programmi. L'attività svolta presso aziende nella forma didattica dell'alternanza scuola - lavoro viene riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma.

5.3 Prove dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI)

Con nota *prot.n. 3813* del 30 dicembre 2010, che fa seguito alle Direttive del MIUR n°74/08 e n° 67/10, il MIUR ha reso noto che a partire dall'a.s. 2011 l'INVALSI è incaricato di estendere la rilevazione degli apprendimenti in Italiano e Matematica a tutte le seconde classi della scuola secondaria di secondo grado.

Il DS individua un referente interno per la gestione delle comunicazioni e della trasmissione di materiale tra l'istituto, i CDC coinvolti e l'INVALSI. Il referente è supportato da un amministrativo individuato dal DSGA.

Secondo un preciso scadenziario pubblicato sul sito, l'INVALSI comunica tempi e procedure per la registrazione delle classi coinvolte, il ricevimento del materiale, la somministrazione dei test, la correzione, l'imputazione nonché la trasmissione dei dati rilevati. La correzione delle prove è affidata ai docenti della scuola, tranne che per le classi campione eventualmente selezionate dall'INVALSI: in questo caso somministrazione, correzione, imputazione e trasmissione dei dati sono affidate a osservatori esterni.

La restituzione degli esiti avviene a cura dell'INVALSI. L'analisi di tali risultati rientra tra gli elementi in ingresso della PR-7.5-01 Programmazione Didattica dell'anno successivo.

6. Input e output del processo

| INPUT | OUTPUT |
|--|--|
| <p>O.M. 92/07, D.M. 42/07, D.M. 99/09, OM 92/07, DM 42/9, DM 99/09, DD.PP.RR. 87/10, 88/10, 89/10, L.R.19/07, D.M. 16.01.2009 n. 5, D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, Nota Min. n. 3320 9/11/2010, Regolamento Attuativo Nuovo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. < Patto Educativo Di Corresponsabilità>, P.O.F., MR-25 Contratto Formativo, MR-23 Piano di lavoro annuale (DOC), PR-7.5-12 "Gestione della didattica", criteri di assegnazione dei crediti a partire dal 2007/08, criteri di gestione degli scrutini finali, criteri didattici per le attività di recupero, criteri organizzativi per le azioni di sostegno, O.M./a.s. Scrutini ed esami, Intesa riguardante l'adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinquies della <u>legge 2 aprile 2007, n. 40</u>" e relativi allegati (16/12/2010)</p> | <p>Valutazione quanto più possibile oggettiva dell'apprendimento, secondo criteri espliciti e condivisi, che nel suo momento finale tiene conto dell'andamento delle valutazioni ottenute nel corso di tutto l'anno scolastico, dell'impegno, dell'interesse, della partecipazione e del confronto con la situazione di inizio anno.</p> |

7. Gestione degli indicatori di prestazione del processo

| INDICATORE | UNITA' DI MISURA | FREQUENZA DI RILEVAMENTO | FREQUENZA DI MONITORAGGIO | ARCHIVIO DEI DATI | RESPONSABILE DELL'INDICATORE | ANNOTAZIONI |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|
| Docenti: domanda 10 monitoraggio CF Mod. E.I. 63b Studenti e famiglie: domanda 11 questionario CS Mod. E.I. 53 e 54 | percentuale | annuale | annuale | RSQ | RSQ | |

8. Documenti di riferimento

| CODICE DOCUMENTO | DOCUMENTO | RESPONSABILE DELL'ARCHIVIAZIONE |
|--|---|---------------------------------|
| a.s. | P.O.F. | VIC |
| MR-25 | contratto formativo | SEG |
| PR-7.5-12 | procedura gestione della didattica | SEG |
| PR-5.5-01 | procedura gestione della comunicazione | DS |
| O.M./a.s. Scrutini ed esami* | Ordinanza Ministeriale (dell'a.s. in corso) | SEG |
| a.s./classe | verbale CDC | SEG |
| OM 92/07 | Ordinanza Ministeriale n. 92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007 | SEG |
| DM 42/97 | Decreto Ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 | SEG |
| DM 99/09 | Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2009, n. 99 | SEG |
| DD.PP.RR. 87/10, 88/10, 89/10 | Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87, 88 e 89 | SEG |
| LR19/07 | Legge regionale 6 agosto 2007 - n. 19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia. | SEG |
| D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 | Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia | SEG |
| Nota Min. n. 3320 9/11/2010 | Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010-2011 | SEG |
| Regolamenti di Istituto | Regolamento Attuativo Nuovo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. < Patto Educativo Di Corresponsabilità > | SEG |
| a.s. | Criteri per l'attribuzione del voto di condotta | SEG |
| POF | Cap V Competenze in uscita dal biennio dell'obbligo e/o DM 9 del 27 gennaio 2010 | VIC |
| POF | Capitolo IV: Griglie di valutazione Criteri di assegnazione crediti formativi e scolastici criteri di conduzione degli scrutini finali Modalità di conduzione e valutazione degli Esami di Qualifica Professionale | VIC |
| Repertorio Atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010 | Intesa riguardante l'adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40" e i relativi allegati | RDS |

| CODICE DOCUMENTO | DOCUMENTO | RESPONSABILE DELL'ARCHIVIAZIONE |
|---|--|---------------------------------|
| | (16/12/2010) | |
| Nota MIUR | prot.n. 3813 del 30 dicembre 2010 | RDS |
| Direttiva MIUR Triennale 2008-2010 (del 15.09.2008, n°74) | Rivolta all'INVALSI | RDS |
| Direttiva MIUR anno 2010-2011 (del 30/07-2010, n° 67) | Rivolta all'INVALSI | RDS |
| MR-23 | piano di lavoro annuale | SEG |
| classe/data/quadrimestre/DOC | compito, verifica o test di ingresso | SEG* |
| classe/data/quadrimestre/DOC | compiti, verifiche e test di valutazione recupero debiti | SEG* |
| classe/data/quadrimestre/DOC | compiti, verifiche e test di valutazione intermedia | SEG* |
| professore/classe/a.s | giornale del professore | DOC/SEG |
| a.s./classe | giornale di classe | DOC/SEG |
| nome DOC | registro recupero | DOC/SEG |
| n.a. (sissi) | registro generale dei voti | SEG |
| n.a. (sissi) | tabelloni | SEG |
| a.s. | criteri didattico – metodologici attivita' di recupero e di sostegno | SEG |
| a.s. | criteri organizzativi attivita' di recupero e di sostegno | SEG |
| a.s. | criteri di assegnazione del credito scolastico | SEG |
| UE-29 | comunicazione alle famiglie | SEG |
| EP-17 | avviso non ammissione | SEG |
| EP-18 | avviso globale scrutinio finale | SEG |
| PQ-01 | Piano di Miglioramento – Obiettivi per la qualità | RDS |

* l'ordinanza si rinnova di anno in anno